

# **ATTO DI INDIRIZZO**

## **PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE DEFINITI DAGLI ARTICOLI 4, 5, 6-bis, 7, 8, 9 E 11-bis DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 19**

“Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”

Il presente atto costituisce indirizzo per l'esercizio delle funzioni del Comune nell'ambito dei procedimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi edilizi di cui agli art. 4, 5, 6-bis, 7, 8 e 11-bis della Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19, come modificata ed integrata con Leggi Regionali 5 gennaio 2011 n. 1 e 15 marzo 2011 n. 4 (nel seguito "Legge"), restando pertanto fatte salve le ulteriori possibilità di intervento consentite dal vigente strumento urbanistico.

Le competenze comunali in materia riguardano i procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, alla Legge Regionale n. 19 del 28 novembre 2001, ed al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

Il presente atto di indirizzo definisce, inoltre, le modalità applicative delle norme regionali tenendo conto della specificità delle norme urbanistiche e paesaggistiche, nonché dei vincoli vigenti sul territorio comunale, con diretto riferimento agli articoli della legge regionale.

### **ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI**

Si definiscono residenziali gli edifici:

- a) con destinazione d'uso residenziale prevalente;
- b) rurali ubicati fuori dalle zone classificate dallo strumento urbanistico vigente come agricole, destinati anche solo parzialmente all'uso abitativo.

La destinazione residenziale prevalente, di cui alla precedente lett. a), è determinata:

- 1) in generale, nel caso in cui l'edificio sia destinato per almeno il 70% all'uso residenziale, ad esclusione dei casi di cui al successivo punto 2);
- 2) per gli edifici ricadenti nelle zone agricole e produttive, nel caso in cui l'edificio sia destinato per almeno il 55% all'uso residenziale.

Le zone agricole e produttive sono quelle destinate, a prescindere dalla zonizzazione urbanistica, all'attività agricola o produttiva di beni e servizi. Tale indicazione interpretativa

è fornita dall'articolo 6-bis, comma 3, della Legge, che distingue le "zone agricole" dalle "zone E" come classificate dal vigente strumento urbanistico. Non rientrano tra tali zone i giardini pertinenziali.

Per **volumetria lorda** esistente o da assentire si intende, conformemente alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 23/07/1960, n. 1820, la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo.

Dal calcolo della volumetria assentibile vanno esclusi i volumi tecnici, così come definiti dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 31.01.1974, n. 2474, i collegamenti verticali (vani scala, vani ascensori) ed altri spazi comuni, nonché i volumi necessari a garantire il risparmio energetico, come definiti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, e quelli necessari per le innovazioni tecnologiche in edilizia.

### **ARTICOLO 3 – CASI DI ESCLUSIONE**

L'applicazione dei casi di esclusione dettati dall'art. 3 della Legge è di seguito disciplinata, in relazione alla specificità del territorio comunale, e con esplicito riferimento alle lettere indicate al comma 1 dell'articolo stesso:

a) per gli edifici realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo, in assenza degli altri casi di esclusione previsti dall'art. 3 della Legge, attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione da tecnico abilitato, è possibile richiedere l'esame prioritario della richiesta del titolo abilitativo in sanatoria, al fine di presentare la domanda di ampliamento o demolizione e ricostruzione nei termini di Legge. Tali procedimenti saranno istruiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di esame prioritario, con prevalenza rispetto alle procedure ordinarie o ad altre forme di priorità già riconosciute. In presenza di difformità parziali, per le quali si prevede il ripristino contestuale all'intervento proposto ai sensi della Legge, si deve far riferimento alla legittima consistenza del fabbricato, prevedendo la rimozione preventiva di tutte le difformità riscontrate;

b) l'esclusione non opera nei casi di edifici, pur localizzati nelle zone A di Piano Regolatore Generale, realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni. In assenza di espliciti riferimenti nella Legge, il periodo cinquantennale decorre dalla data di presentazione della domanda. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli definiti dall'art. 3, comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/01, che abbiano interessato l'intero edificio;

- c) gli edifici individuati dall'art. 3, comma 1 lett. c), in assenza di vincoli imposti da atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali, si identificano con quelli vincolati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del D. Lgs. 42/04;
- d) nel territorio comunale trovano applicazione i vincoli di inedificabilità assoluta derivanti da specifici provvedimenti di vincolo e dalle disposizioni dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 35/87 (P.U.T.) Zone 1a, 8, 9 e 13;
- e) non operano i vincoli imposti *ope legis* dall'art. 142 del D. Lgs. 42/04, in quanto, come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo "*resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157*"; pertanto, conservano efficacia a tutti gli effetti i Decreti Ministeriali di vincolo imposti ai sensi della Legge n. 1497/39 su tutto il territorio comunale;
- f) restano escluse le aree perimetrate nel Parco Regionale dei Monti Lattari, come zona A e B, fatti salvi gli interventi previsti dall'art. 4 per le sole zone B;
- g) alle esclusioni relative alle aree a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#) (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), si aggiunge l'eventuale ulteriore esclusione operante nelle aree ad alto rischio individuate dallo strumento urbanistico.

#### **ARTICOLO 4 – INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO**

Al fine di consentire l'accertamento della presenza di almeno uno dei tre requisiti indicati all'art. 4 comma 1, deve essere dimostrata:

- con riferimento alla lettera a), la presenza nell'edificio di non più di due unità abitative;
- con riferimento alla lettera b), una consistenza volumetrica non superiore a millecinquecento metri cubi, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), e specificata dall'art. 2 del presente Atto di Indirizzo;
- con riferimento alla lettera c), la presenza di non più di tre piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto, come definito dall'art. 2 della L.R. n. 15/00, ancorché destinati ad uso abitativo.

Per l'individuazione dell'edificio, delle relative pertinenze e delle unità immobiliari che lo compongono si farà riferimento alla documentazione catastale, che dovrà corrispondere allo stato di fatto in cui si trova l'immobile al momento della domanda.

Dal numero dei piani fuori terra sono esclusi eventuali piani seminterrati, mentre il piano sottotetto potrà anche essere destinato all'uso abitativo.

Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo, nei casi innanzi indicati, sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per ampliamenti di edifici residenziali, come definiti all'art. 2 del presente Atto di Indirizzo, la restante parte dell'edificio dovrà avere un utilizzo compatibile con quello abitativo, intendendosi per incompatibili gli utilizzi che compromettono l'agibilità delle unità abitative;
- b) gli edifici esistenti all'interno delle aree di cui all'art. 338 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, eventualmente modificate ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso articolo, ovvero dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi della Legge Regionale 20.03.1982 n. 14, non potranno subire ampliamenti superiori al 10%, che potranno essere integrati, ovvero sostituiti, da mutamenti della destinazione d'uso fino alla concorrenza massima del 20%, a norma del comma 7 del richiamato art. 338 del R.D. n. 1265/34.

Gli interventi di ampliamento possono comportare anche la realizzazione di nuove unità abitative la cui superficie non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta ai fini dell'agibilità dai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti, ovvero dalle vigenti disposizioni di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso è consentito per gli edifici a prevalente destinazione residenziale in alternativa all'ampliamento, nella misura massima del 20% della volumetria esistente, come definita al precedente art. 2.

Gli ampliamenti di cui all'articolo 4 della Legge sono consentiti esclusivamente con riferimento a singoli edifici o a più edifici contigui. Non è ammesso l'ampliamento di una o più unità immobiliari non costituenti un edificio così come definito al precedente comma 2.

Gli interventi indicati al comma 7 dell'articolo 4 della Legge, possono riguardare unità immobiliari con superficie lorda, come definita all'art. 2, comma 1, lett. d, non superiore a cinquecento metri quadrati, poste all'interno di edifici non definibili come residenziali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.b), della Legge. Qualora l'intervento si estenda a più unità immobiliari, il limite di cinquecento metri quadrati, è riferito alla superficie complessiva oggetto d'intervento.

## **ARTICOLO 5 – INTERVENTI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**

L'intervento indicato al comma 1 dell'art. 5 della Legge può essere eseguito da parte di soggetti che risultino, al momento della domanda, proprietari sia degli edifici da demolire

sia dell'area destinata alla relativa ricostruzione. L'area destinata alla ricostruzione non deve presentare soluzioni di continuità rispetto all'area di sedime e di pertinenza del fabbricato da demolire.

Ai fini dell'applicazione del comma 2, lett. a), dell'art. 5, si intendono per incompatibili gli utilizzi che compromettono l'agibilità delle unità abitative.

Fermi restando i limiti imposti al rapporto tra le porzioni di volume destinate alla residenza e quelle non residenziali, che operano sia sull'edificio esistente che su quello di progetto, nella ricostruzione non è consentito ridurre la volumetria a destinazione residenziale dell'edificio demolito.

I limiti imposti alle distanze minime ed altezze massime dall'art. 5, comma 2, lett. c) sono quelli stabiliti dal D.M. n. 1444/1968, analogamente a quanto espressamente indicato per gli interventi di ampliamento (art. 4, comma 2, lett. c).

Ai fini dell'applicazione della limitazione imposta dall'art. 5, comma 3, per unità immobiliari aggiuntive si intendono quelle che presentano le minori superfici utili.

La deroga in materia di distanze prevista all'art. 5, comma 8, non opera nei confronti del D.M. n.1444/1968 e del Codice Civile. La deroga è, invece, ammessa nei confronti dello strumento urbanistico (P.R.G. o P.U.C.) e della regolamentazione locale (R.E, R.U.E.C. ecc.). Agli interventi di demolizione e ricostruzione ricompresi tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001, non si applicano le limitazioni imposte per i nuovi edifici in materia di altezze massime e distanze minime dagli artt. 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968.

### **ARTICOLO 6-bis – INTERVENTI EDILIZI IN ZONA AGRICOLA**

Gli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 6-bis della Legge sono consentiti nelle zone agricole, come definite dal precedente articolo 2, comma 3, anche su edifici non definibili come residenziali ai sensi del precedente articolo 2.

Gli interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione consentiti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, della Legge, possono comprendere i mutamenti di destinazione per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola. Per tali interventi operano comunque i limiti previsti dagli articoli 4 e 5 della Legge, ad eccezione di quelli relativi alla destinazione d'uso.

Per parti di edificio da destinare ad uso agricolo, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, della Legge, si intendono gli ambienti, non destinati alla residenza, dove si svolgono attività connesse alla conduzione agricola del fondo o di zootecnia, inclusi i laboratori lattiero-

caseari. Il vincolo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente all'uso agricolo non opera né per gli edifici residenziali oggetto di trasformazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge, né per gli edifici soggetti al solo mutamento di destinazione d'uso senza incremento volumetrico ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, della Legge. Tale vincolo si applica, invece, agli edifici non residenziali per i quali è possibile attuare gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 in base all'articolo 6-bis, comma 2, della Legge.

Gli interventi suddetti possono essere realizzati anche in aree sprovviste, in tutto o in parte, di opere di urbanizzazione primaria, in quanto sia nelle zone agricole che nelle zone "E" è prescritto che tali opere debbano essere realizzate a spese dei soggetti richiedenti.

Il requisito della proprietà richiesto dall'art. 6-bis, comma 4, della Legge deve essere posseduto alla data dell'11 gennaio 2011 (entrata in vigore della Legge Regionale 5 gennaio 2011, n. 1).

## **ARTICOLO 7 – RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE**

Gli interventi di iniziativa privata sono disciplinati dai commi 5, 5-bis, 6, 6-bis e 8-bis.

I commi 5, 5-bis, 6 e 6-bis estendono l'ambito applicativo della deroga disciplinata dall'art. 14 del D.P.R. 380/01, anticipando in parte quanto stabilito dall'art. 5 commi 11 e 13 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12/07/2011 n. 106. Tali interventi dovranno essere regolati da apposite convenzioni proposte dal soggetto richiedente. Il Consiglio Comunale con propria delibera si esprimerà anche ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.P.R. n. 380/01, sul progetto corredato dallo schema di Convenzione.

**Comma 5** – Gli edifici interessati sono i seguenti:

1. gli immobili dismessi non destinati alle attività di cui al successivo punto 2;
2. immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianale, di grande distribuzione commerciale, cessate e quindi non produttive di reddito, da almeno tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della Legge Regionale 28/12/2009, n. 19.

Gli interventi ammessi in deroga, sono quelli di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, alle seguenti condizioni:

1. realizzazione di una quota, non inferiore al 30% della volumetria di progetto, di edilizia sociale di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. 22/04/2008 e nel rispetto delle

linee guida in materia approvate dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 572 del 22/07/2010;

2. destinazione della volumetria residua ad uso residenziale, uffici nella misura massima del 10% del volume di progetto, esercizi di vicinato, botteghe artigiane.

**Comma 5-bis** – La norma estende gli interventi previsti dal comma 5 anche alle industrie non dismesse che siano inquinanti o non compatibili con le attività residenziali limitrofe.

In tal caso, preventivamente all'intervento di sostituzione edilizia dell'edificio, occorre predisporre ed attuare la delocalizzazione dell'azienda in ambito regionale attraverso un apposito piano che garantisca l'incremento del 10% , nei successivi 5 anni, dei livelli occupazionali.

Lo strumento individuato dal legislatore per la realizzazione del piano di delocalizzazione è il piano urbanistico attuativo di cui alla Legge Regionale n. 16/2004. Tale precisazione esclude l'attuazione mediante procedimenti alternativi alla pianificazione attuativa.

**Comma 6** – E' consentito il mutamento della destinazione d'uso a fini abitativi per gli edifici prevalentemente destinati ad uffici e residenze o alloggi di servizio, che siano collocati all'interno di aree urbanizzate, come definite dall'art. 2, comma 1, lett.g, della Legge .

La prevalenza della destinazione, in mancanza di una definizione fornita dalla legge, si realizza laddove sommando il volume destinato ad uffici a quello destinato a residenze o alloggi di servizio, si superi il 50% del volume complessivo dell'edificio che non dovrà essere comunque superiore a diecimila metri cubi.

Nel caso di interventi di cui al presente comma, almeno il 20% del volume dovrà essere destinato ad edilizia residenziale convenzionata.

**Comma 6-bis** – Per le residenze turistico-alberghiere è consentito il mutamento della destinazione d'uso a fini abitativi, a condizione che venga destinato un volume superiore al 35% di quello esistente, ad edilizia residenziale sociale.

L'intervento è ammesso solo a seguito di ottenimento, da parte del proprietario, dell'autorizzazione della Giunta Regionale prescritta dall'art. 5 della Legge Regionale 28.11.2000 n. 16.

**Comma 8-bis** – E' consentito ai soggetti aventi titolo alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2009, la realizzazione di interventi di ricostruzione, con gli incrementi volumetrici previsti dall'art. 5 della Legge, di edifici diruti e ruderi, con l'obbligo di destinazione dell'intero manufatto ad edilizia residenziale.

Tali interventi sono ammessi alle seguenti condizioni:

- che sia comprovata la preesistenza dell'edificio diruto, o del rudere, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2009;
- che sia dimostrata l'originaria consistenza volumetrica dell'edificio;
- che l'edificio posseda propria autonomia funzionale.

Limitatamente alle zone "A", l'intervento é ammesso esclusivamente nel caso in cui la riduzione alle condizioni di edificio diruto o rudere si sia verificata negli ultimi cinquanta anni (art. 3, comma 1, lett. b) della Legge).

**Distanze ed altezze** - La deroga in materia di distanze ed altezze non opera nei confronti del D.M. n. 1444/1968 e del Codice Civile, mentre è ammessa nei confronti dello strumento urbanistico (P.R.G. o P.U.C.) e della regolamentazione locale (R.E, R.U.E.C. ecc.). Agli interventi di demolizione e ricostruzione ricompresi tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001, non si applicano le limitazioni imposte per i nuovi edifici in materia di altezze massime e distanze minime dagli artt. 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968.

#### **ARTICOLO 11-bis – DISPOSIZIONI PER LA DELOCALIZZAZIONE DI IMMOBILI DA AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO E DALLA ZONA ROSSA A RISCHIO DI ERUZIONE DEL VESUVIO**

Al fine di accedere alla procedura prevista dall'art. 11-bis della Legge, per la prevenzione del rischio idrogeologico (il territorio comunale non comprende aree soggette al rischio di eruzione del Vesuvio), i soggetti interessati, proprietari o aventi titolo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPR 380/01, possono richiedere la delocalizzazione dell'edificio destinato a "prima casa" senza indicare la nuova localizzazione:

1. tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio devono avere destinazione residenziale ed essere classificate come "prima casa", intendendosi per questa l'unità abitativa destinata stabilmente alla residenza del nucleo familiare, ovvero condotto in locazione da terzi con contratto ordinario, stipulato ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 431/98, registrato in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. 19/09;
2. la proposta deve essere corredata da attestazione della condizione di pericolosità o rischio molto elevata della competente Autorità di Bacino, con riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi;
3. la proposta deve contenere l'indicazione della consistenza volumetrica esistente da delocalizzare ed una planimetria catastale con l'individuazione del lotto che sarà ceduto al patrimonio indisponibile del Comune.



I richiedenti, singoli o riuniti in consorzio, possono, altresì, proporre una specifica area da destinare alla nuova costruzione che sia nella propria disponibilità. In tal caso, il Comune valuterà la possibilità di ricomprendere l'area tra quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 7 della Legge.

Il Comune esamina le richieste di delocalizzazione pervenute entro il 1° marzo di ogni anno e provvede alla definizione delle aree destinate alla nuova localizzazione entro il 1° giugno dello stesso anno, anche in deroga al vigente strumento urbanistico, individuandole tra quelle:

- destinate ad edificazione residenziale dalla vigente pianificazione urbanistica;
- proposte dai richiedenti singoli o riuniti in consorzio;
- di trasformazione urbanistica ed edilizia perimetrata ai sensi dell'art. 7 della Legge.

Il presupposto necessario per ottenere la delocalizzazione, anche in mancanza di un apposito richiamo all'art. 11-bis da parte del comma 1 dell'art. 3, è costituito dalla legittimità urbanistica e paesaggistica dell'edificio. Nei casi di richiesta di "condono edilizio", la richiesta di delocalizzazione può essere presentata solo a seguito del rilascio del titolo autorizzativo in sanatoria, per il quale è prevista la definizione prioritaria del procedimento da concludersi entro 180 giorni dalla domanda.

L'intervento è regolato da apposita convenzione che dovrà prevedere la demolizione dell'intero edificio, il ripristino ambientale delle aree di pertinenza ed il trasferimento delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune. Nei casi di unità abitative occupate da soggetti diversi dal proprietario, la convenzione dovrà inoltre prevedere il rinnovo dei rapporti contrattuali in corso, assicurando l'utilizzazione della nuova unità abitativa da parte del medesimo nucleo familiare.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Nella realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6-bis e 7 della Legge è obbligatorio :

- a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali, nel rispetto dei parametri stabiliti con le linee guida approvate dalla Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 145 del 12.04.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 18.04.2011. L'utilizzo di tali tecniche ed il rispetto degli indici di prestazione energetica sono certificati dalla Direzione dei Lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori.

Gli interventi devono essere realizzati da ditte con iscrizione alla cassa edile ed in possesso di regolare D.U.R.C.

In mancanza di tali requisiti, per gli interventi realizzati, l'agibilità prevista dall'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non può essere certificata.

b) la conformità alla norme sulle costruzioni in zona sismica.

Inoltre, per gli edifici oggetto di interventi previsti dagli artt. 4 e 5 della Legge :

a) la destinazione d'uso non potrà essere modificata per almeno cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori;

b) dovrà essere comprovato che, al momento della richiesta del permesso di costruire, gli stessi siano regolarmente accatastati, ovvero che sia in corso procedura di accatastamento.

Nel caso di esecuzione di interventi previsti dall'art. 5 della Legge dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni tecniche in materia di superamento delle barriere architettoniche stabilite dalla Legge 9.01.1989 n.13, e successivo D.M. n. 236/1989. Tali norme statali andranno comunque osservate nei limiti applicativi delle stesse.

Per gli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6-bis, 7 e 8 della Legge, l'efficacia del titolo edilizio abilitativo è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato oggetto d'intervento, redatta nel rispetto del D.M. 14.01.2008, presentata al competente Settore del Genio Civile.

Gli edifici oggetto di incremento volumetrico, o di mutamento della destinazione d'uso, devono dotarsi, ai fini dell'efficacia del titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato comprendente :

a) la valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato oggetto d'intervento;

b) il certificato di collaudo, ove previsto;

c) le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico, riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

L'inserimento nel fascicolo del fabbricato delle informazioni di cui alla lett. c) sarà obbligatorio solo a seguito dell'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dal comma 3 dell'art. 9 della Legge.

Le domande aventi ad oggetto gli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6-bis, 7 ed 8 della Legge devono essere presentate al protocollo comunale entro il termine perentorio di mesi 18 (diciotto) dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/11.

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42/04, relativa agli interventi previsti dalla Legge, si rinvia allo specifico allegato "INDIRIZZI OPERATIVI PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA".